

Il giorno 13 marzo 2024 in Roma

l'Amministrazione della Banca d'Italia, rappresentata dal Capo Dipartimento Risorse umane e informazione Alberto Martiello, dal Vice Capo Dipartimento Franco Maria D'Andrea, dal Capo del Servizio Gestione del personale Nunzio Ricevuto

e

la FISAC-CGIL, rappresentata da

ALESSANDRO AGOSTINO

CINZIA OTTAU

hanno sottoscritto il presente accordo in tema di *flexible benefit* per il personale.



Con il presente accordo le parti definiscono la disciplina del piano aziendale di *flexible benefit*, che sostituisce quella contenuta nell'accordo del 29 maggio 2019.

Piano di flexible benefit

L'Amministrazione promuoverà una procedura di gara ai sensi del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023) per l'aggiudicazione di un appalto per la gestione di un piano di *flexible benefit* a favore del personale in servizio e in quiescenza della Banca d'Italia (di seguito "Banca").

In particolare:

- la gara avrà ad oggetto la stipula di un contratto per l'erogazione al personale in servizio e in quiescenza della Banca, tramite un portale disponibile *on line*, di somme, contributi, servizi e prestazioni in regime di non imponibilità fiscale e contributiva, secondo la legislazione tributaria tempo per tempo vigente (oggi disciplinato dall'art. 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e integrazioni – di seguito TUIR). In particolare, la società aggiudicataria offrirà servizi fruibili direttamente tramite un consistente numero di operatori convenzionati ripartito sul territorio ovvero, laddove consentito dalla normativa fiscale, in regime di rimborso delle spese;
- il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- nell'ambito della gara sarà data priorità alle offerte che garantiscano la possibilità di accreditare sul portale, su richiesta dei dipendenti, dell'Amministrazione e del C.A.S.C.-B.I., ulteriori fornitori di iniziative sportive, turistiche e culturali per le quali utilizzare il credito *welfare*, senza vincoli alla numerosità degli operatori da accreditare, senza un numero minimo di soggetti richiedenti e senza costi diretti e/o indiretti a carico dei soggetti convenzionati. Ai fini dell'accreditamento sul portale, sarà richiesto ai fornitori unicamente il rispetto del regime normativo vigente in materia di prestazioni rientranti nel sistema del *welfare* aziendale (quali servizi sportivi, turistici e culturali o altre attività in esso comunque rientranti), nonché di requisiti di adeguatezza e di regolarità fiscale e contributiva;
- sarà inoltre dato rilievo alle offerte che garantiscano:
 - un'ampia capillarità sul territorio nazionale della rete degli operatori convenzionati;
 - un'adeguata eterogeneità e varietà di servizi e prestazioni;
- la società aggiudicataria dovrà inoltre consentire l'inserimento nel portale di un'apposita sezione dedicata al C.A.S.C.-B.I., attraverso la quale l'Associazione potrà promuovere tutte le proprie iniziative e le proprie convenzioni.

La durata del contratto è fissata in quattro anni. Il prossimo contratto avrà decorrenza dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028.

Servizi offerti sul portale

Sulla base del vigente regime fiscale applicabile ai piani di *welfare* aziendale, attraverso il portale *on line* i dipendenti e i pensionati:

- potranno fruire per sé e i familiari (ex art. 12 TUIR) di servizi per le finalità previste dall'art. 51, comma 2, lett. f), del TUIR quali educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e

sanitaria. Sulla base degli orientamenti dell'Agenzia delle Entrate, rientrano nel perimetro applicativo della norma, tra l'altro, l'offerta di viaggi, attività sportive, culturali e ricreative, corsi di formazione extraprofessionale (es.: lingua, informatica, musica, teatro, danza);

- potranno richiedere il rimborso delle spese sostenute per la fruizione da parte dei familiari di servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare (es.: asili nido, scuole dell'infanzia, primaria e secondaria, università), compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali (art. 51, comma 2, lett. f-bis), del TUIR). A titolo di esempio, secondo gli orientamenti dell'Agenzia delle Entrate sono riconducibili a tale norma le spese per le rette scolastiche, le tasse universitarie, il trasporto scolastico, le gite/visite d'istruzione, i testi scolastici, il pre-post scuola, l'ampliamento dell'offerta formativa a carattere didattico - formativo, i corsi linguistici in Italia o all'estero, i servizi di baby-sitting;
- potranno richiedere prestazioni o rimborsi delle spese sostenute per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti (art. 51, comma 2, lett. f-ter), del TUIR). Secondo gli orientamenti dell'Agenzia delle Entrate possono essere rimborsate, in esenzione d'imposta, a titolo esemplificativo, le spese sostenute per prestazioni di assistenza diretta a favore di familiari anziani o non autosufficienti rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, nonché le spese per prestazioni di assistenza rese da case di cura o di riposo, a condizione che dalla fattura risulti che il pagamento si riferisce a servizi di assistenza specifica alla persona non autosufficiente. È stato precisato che si considerano non autosufficienti coloro che, da certificazione medica, non sono in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, come pure coloro che necessitano di sorveglianza continua;
- potranno pagare quota parte degli interessi passivi, eccedenti il Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR), dovuti in virtù di contratti di mutuo dagli stessi sottoscritti, entro i limiti previsti dall'art. 51, comma 4, lett. b), del TUIR;
- potranno versare contribuzione aggiuntiva alle forme di previdenza complementare entro il limite massimo annuo, comprensivo dei contributi già versati, attualmente pari a € 5.164,57 (art. 51, comma 2, lett. h, del TUIR);
- potranno ottenere il pagamento o il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per sé e per i familiari fiscalmente a carico (art. 51, comma 2, lett. d-bis), del TUIR);
- potranno versare contributi di assistenza sanitaria a enti o casse aventi esclusivamente finalità assistenziale per un importo complessivo, comprensivo di tutti i contributi versati annualmente per piani di assistenza sanitaria, non superiore ad euro 3.615,20 (art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR). La possibilità effettiva di versamento dei contributi è subordinata alla garanzia di totale *compliance* del gestore del portale alla normativa fiscale e ai chiarimenti interpretativi forniti dell'Agenzia delle Entrate sulla materia;
- potranno fruire di servizi di mobilità sostenibile, se offerti dal gestore del portale, e di buoni spesa (*fringe benefit*), nei limiti complessivi di 400 euro all'anno;
- potranno avvalersi di convenzioni e agevolazioni offerte dal gestore in vari settori merceologici.

La disponibilità sul portale di servizi in regime di non imponibilità fiscale e contributiva verrà adeguata in funzione dell'evolvere della normativa di riferimento, restando fermi i beneficiari, gli importi e le finalità di utilizzo previste per i crediti vincolati.

La documentazione di spesa da produrre per fruire dei rimborsi deve essere conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa fiscale. I rimborsi devono riguardare spese rimaste effettivamente a carico del dipendente/pensionato.

Dichiarazione a verbale

L'Amministrazione dichiara che i servizi di pagamento degli interessi passivi sui mutui e di versamento ai fondi di previdenza complementare esterni saranno attivati quando il gestore del portale sarà in grado di supportare l'intero processo, al pari di quanto avviene per gli altri servizi.

Beneficiari del credito *welfare*

Sono beneficiari del credito *welfare*:

- i dipendenti in servizio con diritto a retribuzione, ivi compresi quelli in prova e a contratto;
- i dipendenti in aspettativa per l'assunzione di impieghi (in Italia o all'estero) a condizione che dichiarino di non fruire di analogo beneficio riconosciuto dall'Ente presso il quale prestano l'attività lavorativa;
- i titolari di assegno per il sostegno del reddito;
- i pensionati diretti - che siano cessati per inabilità, per limiti di età o con un servizio effettivamente prestato in Banca pari ad almeno 22 anni - a partire dal momento in cui iniziano a percepire prestazioni pensionistiche a carico della Banca. Il credito *welfare* non trova applicazione nei confronti di coloro che sono destituiti dal servizio o dichiarati dimissionari d'ufficio;
- gli orfani di dipendenti/pensionati deceduti, di età inferiore a 26 anni.

Il credito *welfare* non è riconosciuto a chi sia assente dal servizio, senza diritto alla retribuzione, per l'intero anno di calendario (1° gennaio - 31 dicembre) di riferimento del credito *welfare*. Fanno eccezione le assenze dal servizio non retribuite a titolo di aspettativa per motivi di salute, per motivi di studio e per motivi particolari e di congedo per gravi motivi familiari (ex L. 53/2000) e per prestare assistenza a disabili gravi (ex art. 42, co. 5, d.lgs. 151/2001).

Sono esclusi dal riconoscimento del credito *welfare* i dipendenti nei cui confronti sia applicata la sospensione (anche cautelare) dal servizio e dalla retribuzione, o che siano destituiti dal servizio, con riferimento all'anno in cui la sospensione ha inizio o vi è la destituzione. In caso di sospensione cautelare che si prolunghi per ulteriori anni, il credito *welfare* non verrà corrisposto per gli anni interamente coperti dall'applicazione della misura.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno verrà riconosciuto:

- per i dipendenti in servizio: un credito *welfare* individuale, liberamente spendibile per sé e per i familiari (ex art. 12 TUIR) sia per l'acquisto dei beni e servizi offerti sul portale, sia per il rimborso delle spese sostenute direttamente dal dipendente nei casi previsti dalla normativa fiscale. Ai dipendenti con disabilità è riconosciuto un credito *welfare* individuale maggiorato;
- per i pensionati: un credito *welfare* individuale, spendibile per sé e per il coniuge/unito civilmente, per l'acquisto sul portale di servizi aventi finalità ricreativa, di prestazioni di

assistenza sanitaria da parte di enti o casse convenzionati con il portale e di abbonamenti per il trasporto pubblico.

In aggiunta al credito individuale, al dipendente/pensionato viene altresì riconosciuto, per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni, un ulteriore credito ripartito in una quota liberamente spendibile, per sé e per i familiari, e in una quota vincolata per specifiche spese di istruzione, educazione e studio; tale quota è di importo variabile in base all'età ed è spendibile indifferentemente per tutti i figli.

Per i figli con disabilità grave, la quota libera è maggiorata ed è attribuito un ulteriore credito vincolato, spendibile esclusivamente per il figlio a cui si riferisce, per servizi di assistenza, di istruzione ed educazione e per finalità ricreative. Tali crediti sono riconosciuti anche oltre il limite anagrafico dei 26 anni di età, purché il figlio risulti a carico fiscale.

Qualora i genitori siano entrambi dipendenti e/o pensionati di Banca, i crediti riconosciuti per ciascun figlio vengono attribuiti a uno solo di essi, su indicazione degli interessati.

Qualora il figlio sia anch'egli dipendente di Banca, i crediti (libero e vincolato) spettanti al genitore e riferiti al figlio stesso cessano di essere attribuiti dall'anno successivo a quello di assunzione.

Dichiarazioni a verbale

D'intesa con il gestore del portale, l'Amministrazione si impegna a semplificare il processo per ottenere il rimborso, in esenzione d'imposta, delle spese per l'acquisto di dispositivi informatici per i figli laddove l'istituto scolastico o universitario mantenga forme di DAD o elabori un'offerta formativa che imponga agli studenti di dotarsi di strumenti informatici.

Le parti si danno atto che l'ulteriore credito vincolato riconosciuto per i figli disabili gravi è utilizzabile anche per il rimborso delle spese per:

- prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, psicologiche e di badantato per le persone non autosufficienti, anche svolte in forma domiciliare, nelle fattispecie previste dalla disciplina fiscale;
- fruizione di servizi e prestazioni (ad esempio, insegnanti di sostegno, corsi per la lingua dei segni, ecc.) per favorire l'apprendimento dei minori per i quali siano certificate difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Termini di utilizzo

I crediti (sia liberamente spendibili che vincolati), non fruiti nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli anni successivi, nei limiti di durata del contratto di gestione del portale.

A coloro che fruiscono dell'assegno per il sostegno del reddito è riconosciuto il credito *welfare* spettante al personale in servizio fino al termine dell'anno in cui maturano il diritto a pensione.

Il valore dei crediti sarà soggetto a revisione con cadenza quadriennale, in relazione alla scadenza di ciascun contratto di gestione del portale, sulla base dell'andamento dell'IPCA effettivo registrato nel periodo di riferimento. In relazione a ciò, il prossimo adeguamento dei crediti avverrà con decorrenza 1.1.2029, applicando la variazione dell'indice IPCA riferita al quadriennio 2025 - 2028. Per il periodo 2025 - 2027 il valore dei crediti verrà adeguato in base all'indice IPCA complessivo registrato in ciascun anno del triennio; per il 2028 si farà riferimento all'indice IPCA complessivo disponibile nel mese di ottobre dello stesso anno. Questo criterio si applicherà anche ai successivi contratti.

Di seguito viene riportato un prospetto riepilogativo degli importi dei crediti *welfare*.

		CREDITO WELFARE DISPONIBILE SUL PORTALE FLEXIBLE BENEFIT			
		CREDITO LIBERAMENTE SPENDIBILE PER TUTTI I SERVIZI DEL PORTALE	CREDITO VINCOLATO		
			(A) Sport, cultura e tempo libero, assistenza sanitaria, abbonamenti trasporto pubblico	(B) credito istruzione ex art. 51, comma 2, lett f-bis (es: strutture pedagogiche***, Centri estivi, spese scolastiche e universitarie, corsi linguistici, corsi di studio all'estero)	(C) Servizi di assistenza, istruzione ed educazione; finalità ricreative (sport, cultura e tempo libero)
DIPENDENTI		€ 1.000 elevato a € 1.450 per il disabile grave			
PENSIONATI			€ 360		
FIGLI DI DIPENDENTI/PENSIONATI *	0 - 2 anni	€ 1.180		€ 3.530	
	3 - 5 anni	€ 1.180		€ 2.940	
	6 - 13 anni	€ 1.180		€ 500	
	14 - 18 anni	€ 1.180		€ 1.180	
	19 - 23 anni	€ 1.180		€ 2.350	
	24 - 26 anni	€ 1.180		€ 1.180	
	Disabili**	€ 3.530			€ 4.700

* Compresi i figli adottivi e gli affidati.

Il credito per i figli si aggiunge a quello spettante per il dipendente/pensionato. L'importo è determinato in base all'età del figlio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento (ad esempio, per il 2025, il credito welfare aggiuntivo in presenza di figli nella fascia di età 0-2 anni verrà riconosciuto per i figli nati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024).

Per la fascia di età 24-26 anni, il credito spetta se il figlio non ha ancora compiuto 26 anni al 31 dicembre dell'anno precedente.

** In caso di figli disabili gravi, il credito liberamente spendibile e quello per servizi di assistenza, di istruzione ed educazione e per finalità ricreative continua ad essere attribuito al dipendente/pensionato anche oltre il limite anagrafico dei 26 anni di età, purché il figlio risulti a carico fiscale al 31 dicembre dell'anno precedente. Fino ai 26 anni, a tale credito si aggiungono i crediti vincolati per istruzione spettanti in base alla fascia di età del figlio.

Gli stessi criteri valgono per gli orfani disabili gravi.

*** Spendibile anche per le strutture pedagogiche aziendali.

Il contributo di cui alla colonna B può essere utilizzato, compatibilmente con la normativa fiscale, anche per la fruizione di servizi e prestazioni (ad esempio, insegnanti di sostegno, corsi per la lingua dei segni, ecc.) per favorire l'apprendimento dei minori per i quali siano certificate difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Dichiarazione a verbale

L'Amministrazione conferma che il riferimento alle persone "disabili", contenuto nella presente disciplina, si riferisce alla condizione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92, analogamente a quanto richiesto per accedere ad altri benefici previsti per il personale (congedi e permessi ex lege 104/92, ecc.).

Clausole transitorie e finali

Al fine di tenere conto della minore flessibilità di utilizzo dei crediti vincolati prevista nell'accordo del 2019, della maggiore difficoltà dei beneficiari di sfruttare, nella fase di avvio, le opportunità offerte dal nuovo istituto e delle restrizioni imposte dal prolungato periodo emergenziale nella fruizione dei crediti per soggiorni, iniziative scolastiche e corsi di lingua all'estero, le parti concordano che, in via del tutto eccezionale, i crediti vincolati residui alla data del 31 dicembre 2024 saranno resi disponibili sul nuovo portale e utilizzabili secondo i criteri e le modalità previsti dal presente accordo:

- riaccredito dei residui relativi alle fasce di età 0-2 anni e 3-5 anni;
- riaccredito dei residui relativi agli specifici crediti per i pensionati;
- riaccredito dei residui relativi agli altri crediti vincolati entro un importo massimo complessivo per ciascun dipendente/pensionato di:
 - 1.500 euro in presenza di un figlio;
 - 2.000 euro in presenza di due figli;
 - 2.500 euro in presenza di tre o più figli;
 - 6.000 euro in presenza di almeno un figlio disabile grave.

A tal fine si prenderà in considerazione la composizione del nucleo familiare al 31 dicembre 2023. I residui saranno resi disponibili una volta completati gli adempimenti tecnici necessari al gestore del portale e potranno essere spesi entro il 31 dicembre 2028.

Una volta effettuata l'aggiudicazione del contratto di gestione del portale, l'Amministrazione fornirà alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo un'informativa riguardante la società aggiudicataria e i contenuti del contratto.

Qualora la normativa fiscale applicabile ai piani di *welfare* aziendale muti con riferimento alla generalità dei servizi offerti o alle prestazioni fruibili tramite l'utilizzo del credito vincolato, le parti si incontreranno in sede negoziale per individuare soluzioni che, in linea con il nuovo quadro normativo, consentano di continuare a riconoscere *benefit* al personale.

Relazioni sindacali

È prevista una Commissione mista Banca - Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, cui partecipa un componente per ciascuna Organizzazione Sindacale. La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno. In tale sede verranno esaminati i dati statistici sull'utilizzo del credito *welfare* (quali, a titolo esemplificativo: percentuale delle somme spese sul totale di quelle disponibili, distinguendo credito per dipendenti e credito per pensionati, credito liberamente spendibile e credito vincolato; percentuale di utilizzo dei crediti vincolati sul totale disponibile, distinguendo le diverse tipologie di spese/rimborsi) e verrà presentata dall'Amministrazione una breve relazione sull'andamento del contratto di gestione del portale.

La Commissione potrà formulare proposte, anche per iscritto, sulla qualità e convenienza dei servizi offerti e sui risultati dell'indagine sulla *customer satisfaction*.

Dichiarazione a verbale

L'Amministrazione dichiara che, in sede di gara, proporrà i seguenti elementi migliorativi del contratto:

- ampiezza e diversificazione della rete di fornitori convenzionati, con preferenza per la presenza dei maggiori *player* commerciali nell'ambito dei diversi settori di mercato;
- semplificazione del processo di convenzionamento *on demand*, sulla base delle segnalazioni di dipendenti/pensionati;
- predisposizione di un piano di comunicazione nella fase di avvio del prossimo contratto, anche attraverso la disponibilità di uno sportello informativo fisico;
- offerta sul portale di servizi di mobilità sostenibile e *care manager* (ove consentito, acquistabili anche utilizzando il credito *welfare*);
- disponibilità sul portale di servizi dedicati alle persone affette da DSA;
- implementazione di un sistema di monitoraggio prezzi dei servizi offerti sul portale da parte del soggetto gestore;
- miglioramenti tecnici ai fini dell'utilizzo del portale, quali rafforzamento dei presidi di sicurezza per l'accesso e disponibilità di un'apposita "app" per *smartphone*.

Le parti concordano che, per il 2024, il credito *welfare* liberamente spendibile può essere utilizzato per ottenere i rimborsi previsti dall'art. 1, commi 16 e 17, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per il 2024), con le modalità previste dall'accordo sindacale del 20 giugno 2023. Per il quadriennio 2025 - 2028, l'utilizzo di tale credito sarà consentito alle condizioni e con i limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.




La Delegazione dell'Amministrazione stipula il presente accordo per conto del Direttore Generale con riserva di sottoporlo al Governatore, il quale lo valuterà in sede di Consiglio Superiore affinché l'accordo stesso sia approvato o respinto nel suo complesso.

PER L'AMMINISTRAZIONE



Franco Lanza
Nuova R. A.

PER LA FISAC-CGIL

